

COMUNE DI VERVIO  
Provincia di Sondrio

ORIGINALE/COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.15 del registro deliberazioni

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.**

L'anno **2020** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **20:00** nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **straordinaria** di **prima** convocazione.

Risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1. QUADRIO ENZO	X	
2. CASPANI LUCIANO	X	
3. CASPANI GIACOMO		X
4. CIAMPINI ENRICO	X	
5. CASPANI VALENTINA	X	
6. ILLARIETTI PATRICK		X
7. ADDUCI MARCO GIUSEPPE	X	
8. QUADRIO NICOLA	X	
9. SALIGARI GIUSEPPE	X	
10. DE PAOLI MARIUCCIA		X
11. RICETTI PATRICK		X
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

Assiste il Segretario Comunale dottor Francesco Chicca

Il Sig. Quadrio Enzo, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 adottato in data odierna, il quale stabilisce in particolare che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 14 adottata nella odierna seduta con la quale sono stati validati i Piani finanziari nonché è stato approvato l'MTR anno 2021 per un valore complessivo di € 31.061,00;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

### Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario precedentemente approvato tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 93% a carico delle utenze domestiche;
- 7% a carico delle utenze non domestiche;

#### **Preso atto**

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Dato atto** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

**Ritenuto** pertanto di determinare le tariffe anno 2021 a copertura di quanto stabilito dal Piano Economico Finanziario, che ha determinato un importo di € 28.199, 00;

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per cento;

**Considerato** che verranno emessi i ruoli per l'anno 2021 con due rate con scadenza 31/08/2021 e 31/10/2021 calcolati con le tariffe 2021 approvati con la presente delibera;

#### **Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati, considerato che con le disposizioni previste dal D.L. 18/2020 e s.m.i. è stata disposta la proroga al 31 luglio 2020 termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di

attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 4% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; n. 124 del 18.11.2018 confermato 4%
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sondrio in data 18 novembre 2019, delibera n. 124, sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

**Dato atto** che l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabile dei servizi;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti 1 (Saligari), favorevoli 6 (sei), contrari 0 (zero);

#### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario approvato con deliberazione nella odierna seduta;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui Allegato A "tariffe TARI 2021" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario di cui ALLEGATO B;
- 5) di non tenere conto della componente a conguaglio di cui all'articolo 15 dell'allegato A della Delibera ARERA ai fini della determinazione della tariffa;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sondrio nella misura del 4%;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

**Successivamente**

*Con la seguente votazione, espressa ai sensi di legge: astenuti 1 (Saligari), favorevoli 6 (sei), contrari 0 (zero)*

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, stante l'urgenza di concludere la procedura nel rispetto dei termini di legge.

**COMUNE DI VERVIO**  
(Provincia di Sondrio)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Pareri ed attestazioni ex art.49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

**OGGETTO** approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (tari) anno 2021

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1  
F.to Enzo Quadrio

Si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3  
F.to Enrico Ciampini

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Enzo QUADRIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Francesco Dr. CHICCA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la suesata deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Vervio, 19 LUG. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Francesco Dr. CHICCA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000).
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000

Vervio, 28 GIU. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Francesco Dr. CHICCA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Vervio, 19 LUG. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE